

## Vaccino anti-Covid obbligatorio, ecco chi dovrà farlo e cosa rischiano i no-vax

di **Redazione**

01 Aprile 2021 - 8:34



**Genova.** Il nuovo decreto aprile, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, introduce all'articolo 4 l'**obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid** "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" non solo per il personale degli ospedali, ma per tutta una serie di categorie in ambito sanitario a contatto coi pazienti. Chi non adempirà rischierà di passare ad altre mansioni, con conseguente decurtazione dello stipendio, o addirittura di non ricevere più lo stipendio.

### Per chi sarà obbligatorio il vaccino anti-Covid

Il testo del decreto cita espressamente "gli **esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, **farmacie, parafarmacie e studi professionali**". Sono dunque compresi medici, infermieri, operatori socio-sanitari (non solo negli ospedali ma ad esempio nelle Rsa e nelle strutture private) ma anche - ed è questa la principale novità - i farmacisti.

“La vaccinazione costituisce **requisito essenziale all’esercizio della professione** e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati - precisa il decreto -. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”. L’obbligo sarà valido **fino all’attuazione del piano vaccinale** del Governo e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**.

## Le eccezioni

“La vaccinazione può essere **omessa o differita** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate**, attestato dal medico di medicina generale”, si legge nel decreto.

## Come funziona la procedura

**Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto** gli ordini professionali e tutti i datori di lavoro del personale interessato dovranno trasmettere alla Regione l’**elenco dei propri iscritti o dipendenti** con l’indicazione della residenza. Entro 10 giorni le Regioni dovranno verificare lo stato vaccinale di ciascun soggetto: chi non risulterà vaccinato o già in lista per vaccinarsi sarà segnalato alla Asl.

Ricevuta la segnalazione, la Asl inviterà gli interessati a **produrre entro 5 giorni la documentazione** comprovante l’avvenuta vaccinazione, oppure la presentazione della richiesta, o ancora un certificato che attesti la possibilità di omettere o differire la vaccinazione, o infine l’insussistenza dei presupposti che fanno scattare l’obbligo.

Se non verrà inviata alcuna documentazione, **la Asl inviterà formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione** del vaccino anti-Covid indicando modalità e termini entro i quali adempiere all’obbligo. Chi avrà comunicato di essere in lista per il vaccino dovrà inviare entro tre giorni dalla somministrazione la certificazione che attesta l’adempimento all’obbligo.

## Cosa succede ai no-vax

Chi si rifiuterà di fare il vaccino anche senza una valida motivazione medica andrà incontro a **conseguenze potenzialmente molto pesanti**. Decorsi i termini di legge la Asl accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza.

L’adozione di questo atto determina “la **sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio**” da coronavirus. L’ordine professionale di appartenenza comunicherà immediatamente la sospensione degli iscritti.

A quel punto, si legge nel decreto, “il datore di lavoro **adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori**”, diverse da quelle per cui è previsto l’obbligo vaccinale, “con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio”. Ma **quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione “non è dovuta la retribuzione**, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per uscire dalla “sospensione” si potrà sempre decidere di assolvere all’obbligo vaccinale,

---

altrimenti si dovrà attendere la decadenza dell'obbligo (comunque non oltre il 31 dicembre 2021).